

Ordinanza concernente il sostegno finanziario straordinario per la valorizzazione del concentrato di succo di pera

del 21 agosto 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,
ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione e oggetto

¹ Allo scopo di smaltire le scorte di concentrato di succo di pera (concentrato) possono essere versati contributi per la valorizzazione del concentrato ottenuto da pere svizzere del raccolto 2012 e di raccolti precedenti.

² Il sostegno finanziario è versato per la valorizzazione di 850 tonnellate al massimo di concentrato.

Art. 2 Contributi

¹ I contributi vengono calcolati sulla base di concentrato torbido.

² Il contributo massimo per chilogrammo di concentrato torbido al 71 per cento di estratto in peso ammonta a:

- a. 2,65 franchi per il concentrato utilizzato come alimento per animali o per produrre alimenti per animali;
- b. 2,25 franchi per il concentrato utilizzato come derrata alimentare o per produrre derrate alimentari.

Art. 3 Aveni diritto ai contributi

Hanno diritto ai contributi le persone con sede o domicilio in Svizzera.

Art. 4 Esigenze relative al concentrato

¹ I contributi sono versati per il concentrato:

- a. conforme alle prescrizioni sulla qualità minima stabilite dalla categoria e riconosciute dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG); e

- b.² notificato all'UFAG da una fabbrica di sidro industriale secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013³ sulla frutta.
- 2 Non vengono versati contributi per il concentrato:
- a.⁴ facente parte dell'approvvigionamento normale di una fabbrica di sidro secondo l'articolo 1 capoverso 6 dell'ordinanza sulla frutta;
 - b.⁵ per il cui immagazzinamento la fabbrica di sidro riceve contributi secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza sulla frutta;
 - c. destinato all'esportazione;
 - d. utilizzato per la fabbricazione di prodotti assoggettati a un'imposta sull'alcool; oppure
 - e. utilizzato per la fabbricazione di prodotti delle seguenti voci di tariffa doganale: 2009.7111, 2009.7119, 2009.7121, 2009.7129, 2009.7910, 2009.7990, 2009.8921, 2009.8929, 2009.8931, 2009.8939, 2009.8941, 2009.8949, 2202.9021, 2202.9029, 2202.9051, 2202.9059, 2202.9071, 2202.9079, 2206.0011, 2206.0019, 2106.9029 e 2202.1000.

Art. 5 Bando d'asta

- ¹ L'attribuzione dei contributi avviene mediante bando d'asta.
- ² L'UFAG pubblica il bando d'asta sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
- ³ Nel bando d'asta esso fissa un termine entro il quale possono essere inoltrate le offerte.

Art. 6 Offerte

- ¹ Le offerte devono contenere le seguenti indicazioni:
- a. il quantitativo di concentrato torbido al 71 per cento di estratto in peso che deve essere valorizzato;
 - b. lo scopo di utilizzo; e
 - c. il contributo per chilogrammo di concentrato che l'offerente richiede.
- ² Un'offerta deve contemplare un quantitativo minimo di 5000 chilogrammi.
- ³ Una persona può presentare al massimo tre offerte.
- ⁴ Le offerte devono essere presentate all'UFAG utilizzando l'apposito modulo⁶.

² Nuovo testo giusta l'art. 12 dell'O del 23 ott. 2013 concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3961).

³ RS **916.131.11**

⁴ Nuovo testo giusta l'art. 12 dell'O del 23 ott. 2013 concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3961).

⁵ Nuovo testo giusta l'art. 12 dell'O del 23 ott. 2013 concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3961).

⁶ Il modulo può essere scaricato gratuitamente dal sito Internet dell'Ufficio federale dell'agricoltura sotto www.blw.admin.ch.

⁵ Scaduto il termine di presentazione, l'offerta non può più essere modificata né ritirata.

Art. 7 Attribuzione dei contributi

¹ I contributi sono attribuiti in ordine crescente, a partire dall'offerta con il contributo per chilogrammo più basso.

² Se le offerte più alte che possono essere prese in considerazione superano il quantitativo massimo di 850 tonnellate, i quantitativi delle offerte vengono ridotti proporzionalmente. Se in seguito a ciò non viene più raggiunto il quantitativo minimo di cui all'articolo 6 capoverso 2, l'offerente può ritirare la sua offerta.

Art. 8 Versamento dei contributi

¹ L'avente diritto ai contributi è tenuto a inoltrare all'UFAG, entro il 6 dicembre 2013, le ricevute per l'acquisto del concentrato per il quale gli sono stati attribuiti contributi o i contratti di compravendita stipulati con le fabbriche di sidro.

² Se è una fabbrica di sidro industriale che riceve contributi secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁷ sulla frutta, l'avente diritto ai contributi è tenuto a inoltrare all'UFAG, entro il 6 dicembre 2013, un'obbligazione di valorizzazione.⁸

³ L'UFAG esamina i documenti presentati e versa il contributo all'avente diritto.

Art. 9 Esclusione da altri contributi

Il concentrato per il quale sono stati attribuiti contributi in virtù della presente ordinanza nonché i prodotti da esso ottenuti sono esclusi da altri contributi federali.

Art. 10 Prova della valorizzazione

L'avente diritto ai contributi è tenuto a inoltrare all'UFAG, entro il 31 dicembre 2014, la prova scritta della valorizzazione del concentrato per il quale gli sono stati attribuiti contributi.

Art. 11 Restituzione dei contributi indebitamente riscossi

I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti.

Art. 12 Esecuzione

L'UFAG esegue la presente ordinanza.

⁷ RS 916.131.11

⁸ Nuovo testo giusta l'art. 12 dell'O del 23 ott. 2013 concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3961).

Art. 13 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2013 e si applica fino al 31 dicembre 2015.